



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

Deliberazione originale della Giunta Comunale

N. 90 del Reg.	OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2017 -. ART. 65 D.LGS. 150/2009: LINEE GUIDA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.
Data 25.09.2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 13.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

TORRETTA MARIA TERESA	SINDACO	Presente
MANGIAROTTI GIANCARLA	ASSESSORE	Presente
NASO ILARIA	ASSESSORE	Assente
PICCIO GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
URSINO GIANFRANCO	ASSESSORE	Assente

Partecipa il Segretario comunale signor : **NOSOTTI DR.SSA ELISABETH**

La Sindaca, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n. 361 del 30.08.2017

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2017 -. ART. 65 D.LGS. 150/2009: LINEE GUIDA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

Presentata dal Servizio: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel quale si dispone che i contratti decentrati integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, 15 novembre 2009, devono essere adeguati alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2011 e, in caso di mancato adeguamento entro il suddetto termine, essi cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non sono ulteriormente applicabili e verranno, conseguentemente, integralmente applicate le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. 141/2011, che ha fornito l'interpretazione autentica del succitato articolo 65 del D.Lgs. 150/2009;

RICHIAMATO il contratto decentrato integrativo per i dipendenti del Comune di Bressana Bottarone appartenenti al comparto "Regioni – Autonomie Locali" sottoscritto in data 28.06.2006 in attuazione del CCNL 22.01.2004;

CONSIDERATO che la cessazione dell'efficacia, riguarda i contratti decentrati integrativi sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 e, dunque, anche il succitato contratto decentrato integrativo;

RILEVATO che l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 ha comportato una radicale revisione della disciplina del pubblico impiego, in particolare con riferimento agli istituti della contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa;

VISTO il D.lgs. 165/2001, e in particolare:

- l'art. 5, comma 2, laddove prevede che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali;
- l'art. 7, comma 5, il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- l'art. 40, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009, il quale dispone:
 - al comma 1, che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca

degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge;

· al comma 3-bis che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato;

- l'art. 45, comma 3, così come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, che dispone: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

RICHIAMATE altresì:

- la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa. In particolare, nella suddetta circolare si conferma che:

- la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1, *lett. b)*, del d.lgs. n. 150 del 2009. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della *performance* individuale; dalla performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di *vincoli*, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che debbono esplicitamente essere rispettati in sede di contrattazione integrativa;
- le disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. 150/2009 in merito all'efficacia e all'adeguamento dei contratti decentrati integrativi sono pienamente efficaci;
- la contrattazione nazionale ed, a maggior ragione, quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali;

- in tali materie – esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali;
- i “nuovi” contratti integrativi, cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, sono soggetti all'applicazione delle nuove regole contenute proprio nel D.Lgs. 150/2009;

- la successiva circolare 7/2011, con cui si conferma la piena operatività delle disposizioni relative agli obblighi di efficacia e di adeguamento dei contratti decentrati integrativi;

- la circolare n. 20 del MEF - RGS - Prot. 39875 del 08/05/2015 – U che ha lo scopo di impartire istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/2013;

VISTI:

- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 17.11.2011, nel quale sono stati recepiti gli adeguamenti necessari e conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento ai principi previsti dal titolo II e III del D. Lgs. 150/2009;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 21.12.2011 con cui è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance;

DATO ATTO che gli strumenti sopra richiamati sono stati rivisti ed adeguati alle prescrizioni contenute nel D.L. 90/2014, come convertito in L. 114/2014 ed alla nuova disciplina in materia di controlli interni di cui al DL 174/2012 convertito in L. 213/2012, come da delibera di Giunta Comunale n. 115 del 17.09.2015;

RITENUTO opportuno avviare la procedura per la sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo, le cui previsioni siano adeguate alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009:

- concernenti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva e alla legge;
- contenute nel Titolo III del medesimo decreto legislativo;

RICHIAMATO l'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004, in base al quale:

- “Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito definite come *risorse decentrate*) vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 ...” (comma 1);
- “...le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi...” (comma 2);
- “...le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e variabilità...” (comma 3);

RICHIAMATA la propria delibera n. 92 del 27.10.2011 con cui è stata nominata la delegazione trattante ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 2002/2005;

CONSIDERATO di dover confermare i suddetti indirizzi e fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le seguenti linee guida per procedere alla definizione di un contratto decentrato integrativo in adeguamento al predetto decreto 150/2009:

- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, e precisato dal D. Lgs. n. 141/2011, nonché a quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'art. 2 del D.L. 95/2012;

- di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.31, commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, secondo le finalità dell'art.17 del CCNL 01.04.1999, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare andranno verificate le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio in rapporto all'ambiente e alle condizioni di rischio;

- 2) i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

- 3) il puntuale rispetto dei limiti previsti dalla normativa (legge di stabilità 2015) vigente per la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale. L'assegnazione delle progressioni eventualmente previste, dovrà avvenire sulla base di criteri selettivi esclusivamente meritocratici di valutazione del dipendente, la complessiva quantificazione dovrà tener conto dell'ammontare delle risorse decentrate previste dall'art. 34, CCNL 22.01.2004;

- 4) le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, siano attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, quali il coordinamento organizzativo del personale assegnato ad una unità operativa, oppure il rapporto diretto con l'utenza che preveda l'esercizio di un buon grado di autonomia da parte del dipendente interessato.

- 5) le risorse finalizzate all'incentivazione del personale in riferimento all'art. 15, comma 1, lett. K), del C.C.N.L. 01.04.1999 non entrano a far parte della "spesa per il personale" in senso stretto, scaturendo da specifiche disposizioni normative ed essendo finanziate in modo autonomo da apposite voci del Bilancio di Previsione e precisamente:

- le risorse destinate all'incentivazione del personale incaricato della progettazione interna e delle opere di pianificazione, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.; queste risorse, tuttavia, secondo la corrente interpretazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 7/2017, devono essere ricondotte al "tetto" dell'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio. Per il momento, dunque non verranno prese in considerazione fino ad un eventuale nuovo orientamento ed indirizzo secondo quanto richiesto ed auspicato dalla Sezione di Controllo Regionale della Liguria con parere n. 58/2017;
- eventuali risorse da assegnare al personale impegnato a prestare servizi aggiuntivi per conto di soggetti terzi (ISTAT ed altri Enti in base a specifiche disposizioni di legge);

- le risorse destinate alla corresponsione di compensi aggiuntivi al personale autorizzato a svolgere prestazioni lavorative presso altri Enti a titolo oneroso ed in modo convenzionato;
- le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada che, ai sensi dell'art. 208 del codice medesimo, vengono annualmente destinate dalla Giunta Comunale, con proprio apposito provvedimento, alla cosiddetta "pensione integrativa" a favore dei soli agenti di polizia locale;

6) ogni altro compenso o indennità, escluse quelle intese a remunerare le posizioni organizzative, deve essere previsto quale componente della parte variabile del Fondo;

CONSIDERATO, in particolare, che per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 208 del Cod. della Strada, si raccomanda venga data attuazione a quanto prescritto dal C.C.N.L. del 22/01/2004, Capo III, art. 17, il quale prevede che le risorse destinate dall'art. 208 comma 2, lett. a) e comma 4 del già citato D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e modificazione, a finalità assistenziali e previdenziali sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del C.C.N.L. 14/09/2000, i quali sono formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970 e s.m.i.);

RITENUTO inoltre di autorizzare, ove possibile, l'incremento del Fondo delle risorse di cui all'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999, pari all'1,2% del monte salari 1997, calcolato in € 2.823,99, in presenza dell'attivazione di nuovi processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento ed al miglioramento dei servizi esistenti;

DATO ATTO, tuttavia, che l'applicazione al Fondo dell'incremento suddetto non deve alterare il contenimento della spesa di personale prescritta dalla normativa vigente in quanto, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, come successivamente introdotto dall'art. 3, comma 5 bis legge 114/2014, a decorrere dall'anno 2014 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento economico del personale, comprensivo di tutte le spese ordinarie e accessorie per tutti i livelli, compreso anche il livello dirigenziale, non può superare la media delle spese per il personale del triennio 2011/2012/2013;

SPECIFICATO che nel corso della gestione associata delle funzioni e dei servizi, si è mantenuto attivo attraverso l'ufficio comune il solo Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, mentre per i restanti servizi sono previsti modelli organizzativi meno accentrati e più "snelli", con prevedibili conseguenti ricadute positive sia all'interno della struttura organizzativa di ciascun Ente che sui cittadini-utenti;

RICHIAMATO il parere n. 499/15L1 reso dall'ARAN in ordine ai criteri ed alle condizioni per l'applicazione del citato articolo 15, comma 5;

DATO ATTO che nel caso di specie dovranno essere valutati con attenzione i presupposti per l'applicazione della citata normativa contrattuale al fine di verificare se la nuova organizzazione favorisce l'incremento delle prestazioni del personale in servizio, consentendo un innalzamento oggettivo e riscontrabile della qualità e quantità dei servizi prestati dall'Ente, che si dovrebbe tradurre in maggiori benefici per l'utenza;

RILEVATO, in particolare, che le condizioni per l'attuazione della disciplina di cui all'articolo 15, comma 5 sono le seguenti:

- più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi, investendo sull'organizzazione. Come in ogni investimento deve esserci un ritorno delle risorse investite. Nel caso specifico questo "ritorno dell'investimento" è un innalzamento oggettivo della qualità e quantità dei servizi prestati dall'Ente che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna;

- non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati, l'innalzamento quali-quantitativo dei servizi deve essere tangibile e concreto;
- risultati verificabili attraverso indicatori e/o giudizi espressi dall'utenza: attraverso adeguati sistemi di verifica si può attestare la realizzazione di un innalzamento quali-quantitativo del servizio;
- risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno. Devono essere "risultati ad alta intensità di lavoro" che si possono ottenere grazie ad un maggior impegno delle persone e maggiore disponibilità a farsi carico di problemi
- risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione allegata al contratto decentrato;
- risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. Le risorse ex art. 15, comma 5 sono sottoposte a condizione che consiste nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati
- risorse previste in Bilancio e nel PEG;

DATO ATTO:

- che con la costituzione del Fondo 2016 è stato rispettato quanto disposto dall' art. 9 del D.L. n. 78/2010;
- che occorre ottemperare al medesimo obbligo per il 2017;
- che il rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti al 31.12.2016, era pari al 23,67%;

ATTESO che solo nell'anno 2012 è avvenuta un'unica cessazione riguardo all'organico del personale dipendente, ma che, nel rispetto della normativa vigente, tale cessazione è stata reintegrata nel corso dell'anno medesimo con una nuova unità di personale;

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 23, Comma 2, del D.LGS. 75/2017 che così recita:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. (.....)";

DATO ATTO che tra le risorse variabili del Fondo al momento non vengono incluse quelle relative agli incentivi di cui al D.Lgs. 50/2016, rinviando ad eventuale successivo provvedimento la loro inclusione nel Fondo dopo la possibile nuova interpretazione della norma da parte delle Sez. Riunite della Corte dei Conti a fronte dell'esplicita richiesta effettuata dalla Sezione Regionale di Controllo della Liguria n. 58/2017;

RICHIAMATI:

- il TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, approvate con D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge di stabilità 2017 approvata con L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 4 e 14 del 08.03.2017, con le quali sono stati approvati rispettivamente il DUP ed il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;
- la deliberazione di G.C. n. 23 in data 08.03.2017 con cui è stato approvato il PEG per l'anno 2017;

Visto l'allegato parere preventivo del Revisore dei conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 147bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato, nonché dal Responsabile del Servizio economico e finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

DELIBERA

1) di formulare, per le considerazioni sopra riportate, gli indirizzi in merito alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017, come in premessa specificato, pertanto la Delegazione di Parte Pubblica si atterrà a quanto segue:

- per le materie di contrattazione si farà specifico riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, e precisato dal D. Lgs. n. 141/2011, nonché a quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'art. 2 del D.L. 95/2012;
- la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.31, commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, sarà effettuata secondo le finalità dell'art.17 del CCNL 01.04.1999, sulla base dei seguenti criteri:
 - a)** l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare andranno verificate le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio in rapporto all'ambiente e alle condizioni di rischio;
 - b)** i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - c)** la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale, eventualmente prevista, dovrà avvenire sulla base di criteri selettivi esclusivamente meritocratici di valutazione del dipendente e la loro complessiva

quantificazione deve avvenire tenendo conto dell'ammontare delle risorse decentrate previste dall'art. 34, CCNL 22.01.2004;

d) le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, quali il coordinamento organizzativo del personale assegnato ad una unità operativa. In particolare si dà atto che le risorse finalizzate all'incentivazione del personale in riferimento all'art. 15, comma 1, lett. K), del C.C.N.L. 01.04.1999 non entrano a far parte della "spesa per il personale" in senso stretto, scaturendo da specifiche disposizioni normative ed essendo finanziate in modo autonomo da apposite voci del Bilancio di Previsione e precisamente:

- le risorse destinate all'incentivazione del personale incaricato della progettazione interna e delle opere di pianificazione, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per quanto riguarda la presente previsione, si fa tuttavia riferimento a quanto riportato nelle premesse in relazione alle deliberazioni e pareri recenti della Corte dei Conti, rinviando ad apposito successivo provvedimento, la loro previsione nel Fondo solo a seguito di definitivi chiarimenti in proposito;
- eventuali risorse da assegnare al personale impegnato a prestare servizi aggiuntivi per conto di soggetti terzi (ISTAT ed altri Enti in base a specifiche disposizioni di legge);
- le risorse destinate alla corresponsione di compensi aggiuntivi al personale autorizzato a svolgere prestazioni lavorative presso altri Enti a titolo oneroso ed in modo convenzionato;
- le risorse di cui all'art. 208 comma 2, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e modificazione, per il cui utilizzo si raccomanda venga data attuazione a quanto prescritto dal C.C.N.L. del 22/01/2004, Capo III, art. 17, il quale prevede che tali risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali per i soli agenti di polizia locale, sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del C.C.N.L. 14/09/2000, i quali sono formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970 e s.m.i.);

e) ogni altro compenso o indennità, escluse quelle intese a remunerare le posizioni organizzative, deve essere previsto quale componente della parte variabile del Fondo;

f) l'incremento di cui all'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999, pari all'1,2% del monte salari 1997, calcolato in € 2.823,99, potrà essere applicato al Fondo, solo qualora tale applicazione consenta di rispettare i limiti della spesa di personale prescritta dalla normativa vigente e solo qualora siano verificate le condizioni relative alla realizzazione di nuovi e/o migliori servizi a favore della popolazione;

2) di approvare gli specifici obiettivi di produttività e qualità per l'anno 2017, come previsti negli strumenti programmatori dell'Ente (DUP – PEG);

3) di stabilire che i singoli Responsabili di servizio che hanno assegnato obiettivi ai propri collaboratori, provvedano successivamente a valutarli in base al grado di realizzazione dei progetti ed al peso percentuale di partecipazione;

- 4) **di destinare** agli specifici obiettivi anno 2017, le risorse finanziarie che risulteranno dal Fondo costituito per l'anno corrente, nel rispetto della normativa e dei criteri come sopra fissati;
- 5) **di incaricare** il Responsabile del servizio personale dell'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
- 6) **di trasmettere** copia del presente atto alla R.S.U., al Revisore dei Conti ed al Nucleo di Valutazione ed a ciascuno per il seguito di propria competenza.

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

D.LGVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 - ART. 49

Servizio: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2017 -. ART. 65 D.LGS. 150/2009: LINEE GUIDA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

ad iniziativa dell'assessore

F.to PICCIO GIUSEPPE

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, nonché in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto e del suo procedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH

Esaminati gli atti della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DR.SSA SARA GUGLIELMI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 361 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e ex art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- **di approvare** integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e ex art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **successivamente**, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

G.C. N. 90 DEL 25.09.2017

LA SINDACA

Approvato e sottoscritto: **F.to TORRETTA MARIA
TERESA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio di questo ente in data odierna per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **28.09.2017**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs267/00:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, **28.09.2017**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 28.09.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
NOSOTTI DR.SSA ELISABETH**

Delibera di G.C. n. 90 del 25.09.2017

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE**PROVINCIA DI PAVIA**Contratto integrato decentrato anno 2017

Il revisore dei conti Massimo dr. Aceti

Vista l'intenzione della Giunta Comunale di approvare la deliberazione avente all'oggetto "contratto integrato decentrato anno 2017;

Presa visione documentazione fornita consistente nella proposta n. 361 del 30.08.2017 avente ad oggetto "costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2017 -. art. 65 d.lgs. 150/2009: linee guida alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa"; nella proposta n. 358 del 29.08.2017 avente ad oggetto "costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017" e che il fondo ammonta ad euro 59.102,05;

Richiamato, il parere 58/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Liguria che afferma quanto segue: *"Questo Collegio ritiene, tuttavia, che la soluzione accolta dalla suddetta Sezione centrale non sia sorretta da un convincente iter motivazionale e, soprattutto, che possa dar luogo ad incongruenze tali da determinare, da un lato, l'inapplicabilità della norma in determinate fattispecie e, dall'altro, un possibile aumento della spesa di personale, realizzando, in tal modo, una finalità opposta rispetto a quella perseguita dalla medesima Sezione."* e ancora: *"In conclusione, specialità della norma e puntuali limiti di spesa intrinseci al quadro normativo descritto fanno propendere questo Collegio per la tesi dell'esclusione del fondo del comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006. E, a fortiori, anche dal limite disposto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, relativamente al fondo per il trattamento accessorio."*

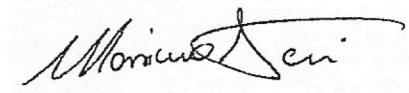
Si invita l'Ente a rispettare quanto indicato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Liguria con il parere sopra menzionate e di procedere solo

successivamente ad un eventuale e diverso orientamento delle Sez. Riunite della Corte dei Conti, con apposito provvedimento, ad integrare la parte variabile del fondo con le risorse destinate agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016

non esprime rilievi in ordine all'utilizzo del Fondo nel limite degli stanziamenti indicati per il contratto integrato decentrato anno 2017 e nel rispetto di quanto previsto dal parere 58/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Liguria.

Sarnico, 12 settembre 2017.

Il Revisore Dei Conti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Lenzi". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.